



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 27/12/2023

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CAPOLIVERI E CAMPO NELL'ELBA AI SENSI DELL' ART.98 DEL DLGS N. 267/00 - IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 18.10.2017 con la quale è stato stabilito l'esercizio in forma associata con il Comune di Capoliveri delle funzioni di Segreteria Comunale, fino al termine del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Capoliveri, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/1997;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 27.09.2019 con la quale è stato stabilito di proseguire l'esercizio in forma associata con il Comune di Capoliveri delle funzioni di Segreteria Comunale, fino al termine del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Capoliveri, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/1997;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14/12/2020 di prosecuzione dell'esercizio in forma associata, tra il Comune di Capoliveri e il Comune di Campo nell'Elba, delle funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

Premesso:

- che è stato individuato il Comune di Capoliveri quale Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato;
- che a seguito di convenzionamento tra i Comuni predetti la popolazione complessiva degli stessi, secondo i dati al 31/12/2016 è di 8886 abitanti (Capoliveri 4046 ab. e Campo nell'Elba 4840 ab.) e pertanto viene a costituirsi una sede di Segreteria Convenzionata di classe terza;
- che i Sindaci dei Comuni sopra indicati hanno concordato di ripartire le prestazioni del Segretario Comunale nella seguente misura:

denominazione ente	% di spesa
• Comune di Capoliveri	• 66,70
• Comune di Campo nell'Elba	• 33,30

- che il Comune di Capoliveri, ha assunto il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del servizio;

Atteso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 30.07.2021 si è stabilito di procedere all'estensione della Convenzione di Segreteria Comunale in essere tra il Comune di Campo nell'Elba e il Comune di Capoliveri con l'inserimento del Comune di Marciana, a partire dal 1 novembre 2021;

Richiamati:

- gli artt. 30, 42, comma 2, lettera c), 98 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27/7/2000 che contiene le linee di indirizzo relative alle convenzioni di segreteria e le norme sul procedimento di costituzione delle stesse;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 21/06/2000 che individua le modalità per la riclassificazione della sede di segreteria;
- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/03/2001 e del 07/03/2008;

Dato atto che con Determinazioni dell'Area Amministrativa n.249 del 28.12.2017, n.320 del 14.12.2018, n.232 del 11.11.2019, n.375 del 30.12.2021 sono state impegnate le somme da trasferire al Comune capofila per il periodo 2017 – 2021, per un importo complessivo di € 154.797,38;

Considerato che il Comune di Capoliveri con nota del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. n. 18.756/2022 comunicava che la quota complessiva a carico del Comune di Campo nell'Elba per la Convenzione in oggetto ammonta a complessivi € 157.377,55 e, pertanto, residuano da corrispondere € 2.580,17;

Operate le opportune verifiche si ritiene di dover procedere ad impegnare la quota parte residua da trasferire al Comune di Capoliveri per il periodo 2017 - 2021, secondo i calcoli effettuati quindi anche dall'Ente stesso, e trasmessi con comunicazione mail all'Area Finanziaria, e risultanti pari ad € 2.580,17, imputando la spesa al Codice di Bilancio 01/02/1090101/001 - Capitolo 101020508500/0 del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Attestato il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio 2023;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

D E T E R M I N A

- 1** di impegnare a favore del Comune di Capoliveri la somma complessiva di € 2.580,17 quale quota residua a carico per il periodo 2017 - 2021 per il Servizio Convenzionato di Segreteria, secondo quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1090101/001 Capitolo 101020508500/0 annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
- 2** di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)